

**COPIA**

# COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

*P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>DELIBERAZIONE N.</b>	<b>136</b>
<b>DATA</b>	<b>22.08.2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DI CURA DELLE RAGIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SEDE CONTENZIOSA</b>
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **agosto** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>PRATICO' Antonio</b>	<b>SINDACO</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>CEGLIE Rosa</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>MAIORANA Anna</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>DE LORENZO Antonino</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>TRIMBOLI Francesco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Antonio PRATICO'**.

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO**.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996 "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza."

- l'art.4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende, tra l'altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis, nell'art.15 del D.Lgs. 546/1992. Per l'utilizzo di tali risorse al fine dell'erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa.

**PREMESSO CHE** in data 23.02.2016 è stata data informazione ai sindacati ed alle RSU della predisposizione del testo del presente regolamento e non sono giunte richieste di concertazione;

### ATTESO CHE:

- gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

- in data 21.06.2016 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato per l'anno 2015 che ha previsto l'assegnazione delle somme, previste ed inserite nel Fondo delle risorse decentrate 2015, di cui alla legge 556/96 art. 15;

**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato "**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DI CURA DELLE RAGIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SEDE CONTENZIOSA**" composto di nn. 4 articoli;

2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Finanziario dell'Ente la liquidazione degli incentivi relativi al 2015 e previsti nel Fondo delle Risorse incentivanti per cui è stato stipulato apposito contratto integrativo decentrato stipulato in data 21.06.2016.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

**IL SINDACO**

f.to Antonio Praticò

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Rosa SANTORO

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

**3) HA DICHIARATO** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

**IL SINDACO**

**f.to Antonio Praticò**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Avv. Rosa SANTORO**

**Dopo la presente si allontana il Vice Sindaco  
Rosa Ceglie.**

## **REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DI CURA DELLE RAGIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SEDE CONTENZIOSA**

### **ART. 1 PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI**

1. Secondo la previsione dell'art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996 "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza."

2. L'art. 4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende, tra l'altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis, nell'art.15 del D.Lgs. 546/1992. Per l'utilizzo di tali risorse al fine dell'erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

### **Art. 2 MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (LETT. K DEL CCNL 01.04.1999 ART. 15 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 546/1992)**

1. L'importo destinato nel contratto decentrato integrativo - parte economica - all'incentivazione del personale che partecipa all'attività di assistenza dell'ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario viene destinato agli operatori dell'ufficio tributi che hanno effettivamente svolto le funzioni ed entro i seguenti limiti:

- 90% dello stanziamento con il limite individuale massimo di € 5.000,00 ai dipendenti che hanno assunto la responsabilità della difesa in giudizio dell'ente oltre che eventualmente tutta l'attività di preparazione dell'atto introduttivo, redazione delle difese e ricerca documenti (anche se titolari di posizione organizzativa) ed in tal caso quale integrazione una tantum all'indennità di risultato);

- 10% dello stanziamento con il limite individuale massimo di € 500,00 agli altri dipendenti che hanno collaborato all'attività di difesa, ossia abbiano svolto uno o più dei seguenti compiti:

- studio della controversia;

- preparazione dell'atto introduttivo o redazione delle difese;

- ricerca documenti.

Nel caso in cui l'intera attività sia svolta dal dipendente che ha assunto la responsabilità della difesa in giudizio dell'Ente la percentuale sarà destinata a quest'ultimo del 100% (sempre con il limite individuale massimo di...), senza alcuna ripartizione.

Il limite individuale massimo sarà elevato anno per anno dalla Giunta Comunale sulla base dell'entità del Fondo e all'atto delle direttive fornite alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata annuale.

2. Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dell'incentivo sono definite a consuntivo in relazione all'attività svolta da ciascuno sono fornite da una dettagliata relazione del responsabile del settore tributi.

Nel caso in cui il responsabile del settore tributi sia direttamente interessato alla percezione dell'incentivo il provvedimento che determina, liquida e dispone il pagamento degli incentivi di cui al presente regolamento è adottato dal responsabile dell'ufficio legale del comune oppure, in mancanza dal responsabile dell'ufficio finanziario.

Gli incentivi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (a carico del Comune), ai sensi dell'art. comma 208 L n. 266/2005.

### **Art. 3 QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Gli importi che vanno a determinare la somma destinata per una data annualità all'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento è determinato con riferimento alle sentenze favorevoli all'Ente, emanata in giudizi in cui sia costituito direttamente l'Ufficio Tributi.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza/ordinanza/decreto che dichiarino l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. L'ammontare dei compensi che va a confluire nella somma da destinare ad incentivo sono commisurati in base al quantum liquidato dal giudice tributario a favore del Comune. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 della legge n. 114/2014, in caso di sentenze favorevoli all'Ente con disposizione del giudice sulle spese compensate ovvero in assenza di pronuncia sulle stesse, i compensi saranno commisurati sulla base delle tariffe minime indicate nel Decreto n. 55/2014 (Decreto Orlando) o di altra normativa *medio tempore* sopravvenuta, con una riduzione del 20%, nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli successivi.
4. La maturazione dei compensi per l'anno di riferimento sarà effettuata sulla base delle sentenze depositate nell'anno per quelle con disposizione del giudice sulle spese compensate ovvero in assenza di pronuncia sulle stesse, viceversa per quelle con condanna della controparte e liquidazione fatta dal giudice (anche se pronunciate in anni precedenti) solo ad avvenuto recupero e riscossione delle somme nei confronti della controparte.
5. Sarà cura del Responsabile del Settore Tributi comunicare periodicamente al Settore Finanziario e Ragioneria, al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi nelle sentenze depositate nell'anno. In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura del Responsabile dei Tributi indicare, ai sensi delle disposizioni del D.Jgs. 126/2014 (bilancio armonizzato), prima dell'approvazione del consuntivo, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo, da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate.

### **Art. 4. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Eventuali regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati o disapplicati.
3. Il presente regolamento, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile.

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA'  
DELL'UFFICIO TRIBUTI DI CURA DELLE RAGIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN  
SEDE CONTENZIOSA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica e contabile

**Praia a Mare, 22.08.2016**

**Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria  
Rag. Sergio ESPOSITO**



**COPIA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.136 DEL 22/08/2016**

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.  
Praia a Mare, addì 2.09.2016**

**IL SEGRETARIO**  
Avv. Rosa SANTORO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 2.09.2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 17.09.2016.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 16557 del 2.09.2016.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 2.09.2016 al 17.09.2016.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Avv. SANTORO ROSA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. SANTORO ROSA